

**Statuto del  
Centro Italiano di Solidarietà – Livorno (Ce.i.s.- Livorno)  
Impresa Sociale Ente del Terzo Settore”**

**Titolo I  
Disposizioni Generali**

**Articolo 1  
Denominazione**

E' costituita l'Associazione denominata "Centro Italiano di Solidarietà – Livorno (Ce.i.s.- Livorno), Impresa Sociale Ente del Terzo Settore", in breve Ce.I.S. Livorno ETS Impresa Sociale.

**Articolo 2  
Sede**

L'Associazione ha sede in Livorno in Via della Chiesa di Salviano n. 10.

**Articolo 3  
Statuto e regolamento**

L'Associazione è retta da presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di Imprese Sociali e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.


In particolare l'Associazione:

- a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) svolge soltanto le attività indicate all'art. 3 e quelle ad esse direttamente connesse ed affini in corrispondenza delle direttive contenute nelle vigenti normative speciali e generali.
- c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a favore di componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
- d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il consiglio direttivo elabora e sottopone alla votazione dell'assemblea un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente.

**Articolo 4  
Durata**

L'Associazione ha durata illimitata

**Articolo 5**



*Handwritten signature*

## **Scopi associativi**

L'associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro.

Lo scopo dell'Associazione è perseguito – con l'esercizio in via stabile e principale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale – attraverso i seguenti campi di iniziativa e di intervento nel settore dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio – sanitaria:

Quindi l'Associazione potrà:

a) operare nel campo del disadattamento e dell'emarginazione, svolgendo un'azione concreta a favore di quei giovani che, per ragioni diverse e in forme diverse, si trovano in situazioni difficili, in particolare: coloro che, essendo dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, cercano un aiuto concreto per liberarsi dalle sostanze d'abuso e dalle sue conseguenze; inoltre coloro che, affetti da patologia Hiv, necessitano di una particolare assistenza umana e professionale; e infine, quelle fasce dei più giovani che vivono e crescono in contesti di vita particolarmente difficili.

b) Lavorare in integrazione con Enti e Istituzioni pubbliche territoriali perché siano attuati i servizi sociosanitari previsti dalle leggi in materia di dipendenze e Aids, e tutte le iniziative orientate alla prevenzione del disagio.

c) Inoltre suscitare, in collaborazione con gli enti e le autorità competenti, iniziative atte alla realizzazione di condizioni umane ed ambientali tale che favoriscano un positivo inserimento di quei giovani nel contesto sociale.

d) Stimolare e promuovere, insieme ad operatori e educatori di diverse discipline, un'interazione per lo studio, la ricerca e il confronto di iniziative mirate alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio e della devianza fra i più giovani e alla formazione degli operatori, dei volontari, dei giovani del territorio.

e) Sviluppare percorsi di formazione professionale con particolare riferimento all'ambito della riqualificazione di persone svantaggiate, delle tematiche psicosociali e dello sviluppo della comunità locale.

f) Sviluppare percorsi, progetti e iniziative in tema di educazione alla pace, alla gestione non violenta dei conflitti

g) Sviluppare percorsi di cooperazione internazionale attorno alle tematiche della convivenza pacifica tra i popoli e dello sviluppo e confronto delle politiche sociali a livello locale, nazionale e transnazionale

Per lo svolgimento di attività che richiedono specifiche professionalità, per la qualificazione dei soci e per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione, il Ce.i.s. – Livorno potrà avvalersi di prestazioni di personale dipendente e autonomo ai sensi del D. lgs. 460/97. Le attività eventualmente svolte dall'Associazione nella sua qualità di Ente Ausiliario saranno regolate da normativa relativa.

h) L'associazione si propone inoltre la gestione di strutture con le modalità indicate all'art. 2 comma 1 della L.R.T. n.54/93, individuando di volta in volta la sede o le sedi operative per le quali potrà chiedere l'iscrizione all'Albo Regionale degli Enti Ausiliari, impegnandosi al rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. Tutte le attività svolte dal Ce.I.S. – Livorno in qualità di ente ausiliare, e come tali assoggettate ad apposita convenzione con enti pubblici, saranno automaticamente escluse dai rapporti convenzionali previsti dalla legge sulle onlus n. 460/97;

k) progettare e gestire di servizi educativi residenziali e non rivolti a minori provenienti da situazioni di svantaggio sociale e/o gravi carenze educative genitoriali.

i) progettare e gestire di servizi educativi residenziali e non rivolti a madri con minori e/o nuclei familiari che si trovano a vivere una condizione di svantaggio sociale e che faticano in maniera significativa ad adempiere alla funzione genitoriale.

l) progettare e gestire servizi educativi residenziali e non rivolti a minori che presentano problematiche di disagio psichiatrico, anche in condizione di comorbidità con disturbo da uso o abuso di sostanze.

Tali attività d'impresa potranno essere esercitate, a norma del co. 2, art. 2 del D.Lgs. 155/2006, anche al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti I), IX) e X), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

- lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

Per il perseguimento delle suddette finalità, l'impresa sociale potrà tra l'altro stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati; sostenere lo svolgimento di attività di formazione e ricerca, anche attraverso la consulenza per la predisposizione di studi di fattibilità di interventi di utilità sociale per enti pubblici ed organizzazioni non profit; promuovere e gestire servizi di orientamento nonché strumenti informativi funzionali allo svolgimento dei servizi stessi; progettare e sviluppare network; realizzare strumenti editoriali funzionali alla diffusione dei risultati delle proprie attività; promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con organizzazioni nazionali e straniere, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici e privati; promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti.

L'associazione potrà assumere partecipazioni ed interessenze in associazioni, società, imprese e consorzi, anche costituendi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del codice civile.

L'associazione potrà comunque compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di cui al co. 1, art. 1 del D.Lgs. 155/2006.

L'associazione, infine, sempre all'esclusivo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, con banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.

L'impresa destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tale fine, è vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto


## **Titolo II Soci**

### **Articolo 6 Ammissione**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (pubbliche e private, a mezzo dei legali rappresentanti) che si riconoscano nei principi e negli scopi dell'associazione stessa, senza discriminazione di ordine ideologico, politico e religioso.

L'adesione è a tempo indeterminato.

I soci si distinguono in:



a) soci ordinari: sono coloro che avendo mostrato condivisione degli scopi e partecipazione all'attività dell'Associazione, ottengono l'iscrizione e la rinnovano annualmente,

b) soci onorari: sono coloro che sostengono l'Associazione collaborando alla realizzazione degli scopi con prestazioni d'opera e elargizioni di qualsiasi genere; possono partecipare alla assemblea senza diritto di voto;

c) presidente onorario: può essere nominato presidente onorario chi si sia distinto per eccezionali doti di dedizione e si sia prodigato in maniera significativa e prolungata nel tempo, in linea con le finalità associative del Ce.i.s.

La richiesta di adesione deve essere presentata con domanda scritta ed indirizzata al Comitato Direttivo utilizzando posta ordinaria, posta elettronica, fax o con la consegna a mano. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'Associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

La domanda di ammissione deve essere esaminata entro novanta giorni e può essere accolta o respinta dal Comitato Direttivo.

Decorso detto periodo dalla presentazione senza che venga comunicato il diniego, la domanda si intende accolta. Il rifiuto all'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Ai sensi del co. 2, art. 9 del D. Lgs. 155/2006 il socio, in caso di provvedimento di diniego all'ammissione, può chiedere per iscritto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notizia che della materia sia investita l'Assemblea. L'Assemblea provvederà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Dell'ammissione sarà data notizia all'Assemblea.

Il titolo di socio onorario viene conferito dal comitato direttivo.

La nomina a presidente onorario viene riconosciuta dal presidente in carica su consultazione e ratifica dell'Assemblea.

## **Articolo 7**

### **Diritti**

I soci hanno i seguenti diritti:

- a) eleggere gli organismi amministrativi e di controllo dell'associazione;
- b) approvare annualmente il bilancio;
- c) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività preposta per l'associazione secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno e dalla legge;
- d) partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega nella misura massima di un voto, svolgere il lavoro preventivamente concordato e recedere dall'appartenenza dell'associazione.

## **Articolo 8**

### **Doveri**

I soci lavoratori e non lavoratori devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede. I soci devono versare la quota associativa annuale determinata dal comitato direttivo.

## **Articolo 9**

### **Esclusione**



L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso scritto, contenente l'O.d.G. almeno venti giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto, contenente l'O.d.G. almeno dieci giorni prima della data di convocazione

L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggerne di nuovi;

E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Delibera a maggioranza assoluta dei presenti;

Elegge i membri del comitato direttivo e ne determina gli eventuali compensi;

Nomina su proposta del comitato direttivo i componenti del collegio dei garanti;

Verifica e approva la relazione generale delle attività svolte, il bilancio consuntivo, le attività nuove che vengono proposte.

L'Assemblea approva le modifiche delle Statuto proposte dal Comitato direttivo almeno con i tre quarti degli aventi diritto al voto e nel rispetto della convenzione stipulata con la Regione.

## **Articolo 12 Comitato Direttivo**

Il socio raggiunto da provvedimento di esclusione entro il termine perentorio 30 giorni può fare ricorso all'Assemblea. L'Assemblea provvederà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

In ogni caso l'assunzione della carica di membro del Comitato Direttivo è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi del co. 3, art. 8, del D.Lgs. 155/2006 che possono essere identificati nell'assenza di carichi pendenti, accertata esperienza nelle attività specifiche dell'Associazione o con rilevante esperienza in ambito di impegno sociale e comunque in attività di carattere amministrativo - contabile e di rapporti con la Pubblica Amministrazione, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto d'interessi. Non possono in ogni caso essere nominati componenti del Comitato Direttivo e, se nominati, decadono d'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. e del co. 2, art. 8, del D.Lgs. 155/2006.

Non possono assumere la carica di membro del Comitato Direttivo soggetti nominati dagli enti di cui al comma 3, art. 4 del D. Lgs. 155/2006.

La nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Qualora durante l'anno per dimissioni o per altra causa venisse a mancare un membro, la sua sostituzione avverrà con il primo dei non eletti.

Si riunisce almeno una volta al mese: le riunioni sono convocate dal Presidente utilizzando posta ordinaria, posta elettronica, fax o con la consegna a mano, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Presidente; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al paragrafo precedente, alla convocazione entro sette giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro sette giorni dalla convocazione.

Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti:



## **I Volontari**

### **Articolo 15**

#### **I Volontari**

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Impresa soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e comunque dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Assicura ai volontari – oltre che ai lavoratori dipendenti – la formazione necessaria allo svolgimento del proprio servizio nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto.”

In virtù dell'introduzione di tali paragrafo ed articolo saranno conseguentemente rinumerati gli altri titoli ed articoli dello statuto.

## **Titolo V Risorse economiche**

### **Articolo 16**

#### **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 17**

#### **Bilancio preventivo**

Il Comitato direttivo predispone entro il termine di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione.

Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto alla valutazione all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il termine di ogni anno.

### **Articolo 18**

#### **Bilancio consuntivo**

Al termine dell'esercizio il Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale e lo sottopone all'assemblea ordinaria entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello del bilancio a cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo approvato sarà quindi depositato presso il Registro delle Imprese competente.

L'associazione dovrà, inoltre, redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

## **Articolo 19**

### **Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione del capitale**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'associazione a favore di componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

## **Articolo 20**

### **I beni**

I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

## **Articolo 21**

### **Compensi**

Tutte le cariche associative sono gratuite

## **Articolo 22**



### **Erogazioni, donazioni, lasciti e convenzioni.**

### **Attività di raccolta fondi**

L'Impresa, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni ed accettare con beneficio di inventario lasciti testamentari. Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le forme di contratto e convenzioni con gli enti pubblici e privati, quali strumenti di gestione delle attività indicate tra gli scopi.

L'Impresa può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può esser realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, con l'impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

## **Articolo 22 bis - modalità di coinvolgimento**

The image shows a circular official stamp of the association, partially obscured by a large, stylized signature in black ink. The signature appears to be 'S. C. P.' followed by a flourish.A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located to the right of the official stamp.

Il Comitato Direttivo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della Società, delle delibere dell'assemblea che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati al fine di permettere loro di potere esercitare un'influenza sul contenuto di dette delibere tramite la formulazione di pareri ed osservazioni in forma scritta da presentarsi al Comitato Direttivo nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'informazione.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente, devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Comitato Direttivo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione come previsto dalla vigente normativa.

### **Articolo 22 ter – organo di controllo**

Ove non sia diversamente stabilito dalla Legge, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile, ridotti della metà, l'assemblea nomina uno o più sindaci che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui alla vigente normativa. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere ai membri del Comitato Direttivo notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.”.

## **Titolo VI Disposizioni finali**

### **Articolo 23 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato almeno con i tre quarti degli aventi diritto al voto dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

### **Articolo 24 Devoluzione del patrimonio**

All'atto dello scioglimento dell'associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano, a tal fine con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la denominazione del beneficiario della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata alla autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notificazione.

### **Articolo 25 – Clausola compromissoria**

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente statuto e, comunque, le controversie fra associati, oppure tra associati e associazione in ordine ai rapporti sociali, saranno deferite per la risoluzione ad un arbitro unico che avrà sede in Livorno.

L'arbitro unico dovrà essere nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno, secondo la procedura di seguito descritta. La parte che intende introdurre l'arbitrato dovrà darne comunicazione scritta alle altre parti e dovrà richiedere la nomina dell'arbitro al Presidente del Tribunale di Livorno. L'arbitro unico applicherà il diritto italiano ed opererà in modo rituale. Le spese di arbitrato saranno sostenute da una o più parti secondo quanto decretato dall'arbitro unico.

Si applicano le norme di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **Articolo 26**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia, anche per ciò che concerne la disciplina finanziaria.

*Reuzekline*

